

Bonifici sospesi dal 2 al 6 aprile: l'impatto su stipendi, pensioni e fatture

SINTESI OPERATIVA

La chiusura del sistema europeo T2 dal 2 al 6 aprile 2026 blocca i bonifici SEPA ordinari, lavorati dal 7 aprile, ma lascia attivi bonifici istantanei, giroconti interni e pagamenti con carta. Le pensioni INPS di aprile, disposte il 1° aprile, non subiscono ritardi; possono invece slittare gli stipendi ordinati nei giorni festivi e gli accrediti delle fatture. Imprese e professionisti devono distinguere tra ordine e accredito, informare le controparti e considerare il ritardo tecnico nei termini di pagamento disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 2 al 6 aprile 2026, il sistema europeo di regolamento interbancario T2 (comunemente noto come TARGET2) osserva la consueta chiusura programmata per le festività pasquali. In questo lasso di tempo, i bonifici SEPA ordinari non vengono processati e confluiscono in una coda che sarà smaltita a partire da martedì 7 aprile. Le pensioni INPS non subiscono ripercussioni, poiché il pagamento di aprile è stato disposto per mercoledì 1° aprile. Per gli stipendi, invece, il rischio di ritardo è concreto per quelle aziende che dispongono il pagamento nei giorni di sospensione. Sul fronte delle fatture commerciali, le imprese e i professionisti devono tenere conto dello slittamento tecnico dell'accredito al fine di evitare contestazioni sui termini di pagamento e potenziali implicazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardi nelle transazioni commerciali. I bonifici istantanei, i giroconti interni e i pagamenti con carta rimangono pienamente operativi.

IL MECCANISMO DELLA SOSPENSIONE: COS'È IL SISTEMA T2 (TARGET2)

Il sistema europeo di regolamento lordo in tempo reale, ufficialmente denominato **T2** dalla BCE a partire dalla migrazione del 20 marzo 2023 (che ha sostituito la precedente infrastruttura TARGET2), rappresenta l'infrastruttura su cui transitano i pagamenti interbancari in euro nell'area SEPA. Si tratta della "autostrada" informatica attraverso cui le banche si scambiano fondi in modo definitivo e irrevocabile.

Come previsto dal calendario operativo pubblicato dalla Banca Centrale Europea, il sistema T2 osserva alcune chiusure programmate nel corso dell'anno, che coincidono con le principali festività europee. Per il 2026, il periodo pasquale comporta uno stop che va da **giovedì 2 aprile a lunedì 6 aprile inclusi**, con ripresa delle operazioni nella mattinata di **martedì 7 aprile 2026**.

È importante precisare, sul piano tecnico, che i bonifici non vengono "annullati" né "sospesi" in senso proprio: gli ordini di pagamento disposti durante il periodo di chiusura vengono semplicemente accodati nel sistema e processati alla prima riapertura utile. Non vi è alcun rischio di perdita delle somme.

IL CALENDARIO OPERATIVO 2026 E LE CHIUSURE PREVISTE

PERIODO DI CHIUSURA	MOTIVAZIONE	PRIMO GIORNO UTILE PER ACCREDITI
2 – 6 aprile 2026	Festività pasquali	Martedì 7 aprile 2026
1° maggio 2026	Festa del Lavoro	Lunedì 4 maggio 2026
25 dicembre 2026	Natale	Lunedì 28 dicembre 2026

L'IMPATTO SUGLI STIPENDI

La sospensione del sistema T2 nel periodo pasquale potrebbe incidere sull'accredito degli stipendi di aprile per i lavoratori dipendenti. Lo scenario dipende interamente dal momento in cui il datore di lavoro dispone il pagamento:

- ♦ **Bonifici disposti entro il 1° aprile 2026:** il pagamento transita regolarmente nel sistema interbancario e viene accreditato secondo le normali tempistiche, senza alcun ritardo;
- ♦ **Bonifici disposti dal 2 al 6 aprile 2026:** l'ordine di pagamento resta in coda nel sistema interbancario per tutta la durata delle festività e viene processato solo a partire da martedì 7 aprile, con accredito effettivo sul conto del lavoratore non prima di tale data.

Da un punto di vista giuslavoristico, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione entro i termini stabiliti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale. Laddove il CCNL applicato non preveda una data fissa di accredito, il ritardo tecnico riconducibile alla chiusura programmata del sistema interbancario non configura di norma inadempimento contrattuale. Tuttavia, è buona prassi per le aziende programmare i pagamenti con anticipo sufficiente per evitare disagi.

PENSIONI INPS: NESSUN IMPATTO PER APRILE 2026

La sospensione pasquale non produce effetti sull'accredito delle pensioni INPS relative al mese di aprile 2026. Il calendario INPS prevede il pagamento delle pensioni il **1° aprile 2026**, data che precede l'inizio del periodo di chiusura del sistema T2. Il flusso di pagamento è pertanto già entrato nel circuito interbancario prima dello stop, garantendo l'accredito puntuale sul conto corrente o il prelievo allo sportello postale secondo le consuete modalità.

L'IMPATTO SUI PAGAMENTI DELLE FATTURE: IMPLICAZIONI FISCALI E COMMERCIALI

Sul fronte dei rapporti commerciali tra imprese e professionisti, la sospensione pasquale del sistema T2 presenta implicazioni più articolate che meritano un'analisi specifica.

RITARDO TECNICO E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Per i bonifici disposti nel periodo 2-6 aprile, l'accredito effettivo al destinatario subisce un ritardo tecnico oggettivo, indipendente dalla volontà del debitore. In questo contesto, si pone la questione della **responsabilità per ritardo nei pagamenti** ai sensi del **D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231** (attuazione della Direttiva 2000/35/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2011/7/UE recepita con D.Lgs. 192/2012).

Il D.Lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Il ritardo tecnico causato dalla chiusura programmata del sistema T2, essendo un fatto notorio, pubblicamente comunicato dalla BCE con largo anticipo, potrebbe difficilmente essere invocato come causa di forza maggiore esoneratrice da responsabilità, nella misura in cui il debitore avrebbe potuto pianificare il pagamento in anticipo.

ORDINE DI PAGAMENTO VS. ACCREDITO: IL MOMENTO RILEVANTE

Un aspetto tecnico-giuridico di rilievo riguarda il momento in cui si considera eseguito il pagamento: la data di disposizione dell'ordine di bonifico o la data di effettivo accredito sul conto del beneficiario?

CONTESTO	MOMENTO RILEVANTE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Transazioni commerciali tra imprese (B2B)	Data di accredito sul conto del creditore	D.Lgs. 231/2002, art. 4
Pagamenti tributari tramite F24	Data di addebito sul conto del contribuente (per i servizi telematici)	Art. 37, co. 49, D.L. 223/2006



CONTESTO	MOMENTO RILEVANTE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Pagamenti con servizi di home banking (F24 telematico)	Data di invio/addebito, se entro le ore 24 del giorno di scadenza	Circolare Agenzia delle Entrate

EFFETTI SULLA FATTURA ELETTRONICA E SUI TERMINI IVA

Per quanto riguarda i termini di emissione della fattura elettronica e il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA (art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), la sospensione dei bonifici non ha riflessi diretti: il pagamento non costituisce in linea generale il momento di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti passivi. Tuttavia, per i professionisti che emettono fattura al momento del pagamento, il ritardo nell'accredito del corrispettivo può incidere sulla data di emissione del documento.

SCADENZE FISCALI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE: NESSUN IMPATTO DIRETTO

Una precisazione è necessaria sul fronte tributario. La chiusura del sistema T2 nel periodo 2-6 aprile non incide sulle ordinarie scadenze fiscali, in quanto:

- La **prossima scadenza rilevante** per il versamento delle imposte tramite modello F24 cade il **16 aprile 2026** (versamenti mensili per sostituti d'imposta, IVA mensile, contributi INPS artigiani/commercianti), data successiva alla riapertura del sistema.
- Per i **pagamenti F24 telematici**, il momento rilevante coincide con la data di addebito sul conto del contribuente; eventuali bonifici disposti nei giorni di sospensione per finalità tributarie non troverebbero comunque applicazione, poiché i versamenti F24 vengono effettuati direttamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite il sistema bancario con addebito immediato, non attraverso il circuito SEPA ordinario.

LE ALTERNATIVE OPERATIVE: BONIFICI ISTANTANEI E PAGAMENTI CON CARTA

La sospensione pasquale non riguarda tutte le modalità di pagamento. In particolare, rimangono pienamente operativi durante il periodo 2-6 aprile:

- Bonifici SEPA istantanei (SCT Inst):** il circuito dei pagamenti istantanei, disciplinato dal Regolamento UE 2024/886 che ha reso obbligatoria la ricezione dei bonifici istantanei per tutti gli istituti di credito dell'area euro, garantisce l'accredito in pochi secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festività comprese. Dal 9 gennaio 2025 tutte le banche europee sono obbligate a ricevere bonifici istantanei, e dal 9 ottobre 2025 anche a offrire il servizio di invio. Va tuttavia considerato che tale modalità può comportare commissioni aggiuntive rispetto al bonifico ordinario.
- Giroconti interni:** i trasferimenti tra conti appartenenti allo stesso istituto di credito non transitano per il sistema T2 e sono pertanto elaborati anche nei giorni di sospensione.
- Pagamenti con carta** (credito, debito, prepagata): i circuiti Visa, Mastercard, PagoBancomat e gli altri sistemi di pagamento al dettaglio non sono interessati dalla chiusura del sistema T2.
- Prelievi agli sportelli ATM:** funzionano regolarmente per tutta la durata delle festività.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA PER BANCHE E PSP

Il **Regolamento UE n. 260/2012** (Regolamento SEPA) e la **Direttiva 2015/2366/UE** (PSD2), recepita in Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, impongono agli istituti di credito e ai prestatori di servizi di pagamento obblighi di trasparenza nei confronti della clientela in merito alle tempistiche di esecuzione dei pagamenti. La chiusura del sistema T2 rientra nelle "circostanze eccezionali" che i PSP sono tenuti a comunicare preventivamente agli utenti, anche attraverso i propri canali informativi (sito web, app, comunicazioni push).





Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (01/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.